

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

\* \* \*

### **1. (Applicazione delle T&C)**

I seguenti termini e condizioni (di seguito "T&C") si applicano a qualsiasi contratto per la fornitura di prodotti, materie prime, componenti e/o servizi (di seguito, rispettivamente il "Contratto", "Prodotti", "Servizi") che NANNI FA S.R.L., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), via G. Matteotti, 31, (di seguito "NANNI FA") dovesse concludere con qualsiasi fornitore (di seguito il "Fornitore" e insieme a NANNI FA, le "Parti").

### **2. (Contratto)**

2.1 Qualsiasi ordine di NANNI FA per i Prodotti o i Servizi dovrà essere formalizzato per iscritto. Salvo diverso accordo, il contratto si intenderà concluso con l'invio dell'ordine di Nanni Fa, salvo che non sia stato respinto o commentato dal fornitore nei 5 giorni successivi la sua ricezione.

2.2 Le presenti T&C andranno considerate come parte integrante ed essenziale di qualsiasi Contratto concluso da NANNI FA e il Fornitore. Qualsiasi termine e condizione in deroga alle presenti T&C, eventualmente concordato di volta in volta dalle Parti in relazione ad uno specifico Contratto, non costituisce deroga generale alle presenti T&C e sarà applicato soltanto alla relativa fornitura di Prodotti e/o Servizi.

### **3. (Moduli e formulari)**

Le condizioni generali di qualsiasi natura, apposte e/o inserite nelle offerte e/o in altri documenti trasmessi dal Fornitore a NANNI FA, o in altro modo resi conoscibili a quest'ultima, non si applicheranno ai Contratti e/o a qualsiasi fornitura di Prodotti e/o Servizi.

Eventuali termini e/o condizioni speciali di fornitura proposti dal Fornitore saranno applicabili al Contratto solo se espressamente accettati per iscritto da NANNI FA.

### **4. (Corrispettivi e pagamenti)**

4.1 I prezzi dei Prodotti o i corrispettivi dei Servizi saranno quelli indicati nell'ordine inviato da NANNI FA e pedissequamente confermato.

4.2 Salvo diverso accordo scritto contenuto nel Contratto, i Prodotti ed i prezzi relativi dovranno intendersi con consegna presso lo stabilimento di NANNI FA a Bologna.

4.3 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo dei Prodotti e/o il corrispettivo dei Servizi sarà pagato da NANNI FA nel termine di [●] ([●]) giorni di calendario dalla data di emissione della fattura da parte del Fornitore, a mezzo di bonifico bancario intestato al Fornitore presso il conto corrente di volta in volta indicato dal Fornitore.

4.4 NANNI FA avrà diritto di compensare qualsiasi credito e/o somma di denaro a lei dovuta dal Fornitore in virtù di qualsiasi Contratto con quanto dovuto da NANNI FA al Fornitore a qualsiasi titolo (ad es. pagamento di fatture del Fornitore, risarcimento danni, etc.).

4.5 NANNI FA avrà facoltà di sospendere il pagamento delle fatture relative ai Prodotti non conformi, o con vizi o difetti o Servizi non conformi all'ordine e tale facoltà si applicherà anche alla fornitura di Prodotti e Servizi relativi ad altri Contratti fino a definizione della vertenza relativa alla contestazione in essere. In tal caso, Il Fornitore non avrà titolo per sospendere la produzione e/o la consegna di altri Prodotti da consegnare in virtù di altro Contratto che possa essere nel frattempo entrato in vigore o la prestazione di altri Servizi da erogare in virtù di altro Contratto.

## **FORNITURA DI PRODOTTI**

### **5. (Termini di consegna - diritti di NANNI FA in caso di ritardo)**

5.1 I termini ed il luogo di consegna dei Prodotti saranno concordati di volta in volta in ciascun Contratto. In mancanza di specificazione, i Prodotti saranno consegnati presso lo stabilimento di NANNI FA, con spese e rischio di trasporto a carico del Fornitore.

5.2 In caso di ritardo nella consegna che ecceda di oltre 7 (sette) giorni il termine concordato, NANNI FA avrà facoltà, mediante comunicazione scritta, di (i) risolvere il relativo Contratto o (ii) sospendere il pagamento del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo, in ogni caso fermo il diritto alla penale di seguito disciplinata sub art. 14 e ai maggiori danni sofferti.

### **6. (Imballaggio)**

Il Fornitore fornirà i Prodotti imballati in involucri adeguati e idonei a prevenire il deterioramento e/o danni che si possano verificare durante il trasporto, restando inteso che il prezzo dei Prodotti è comprensivo anche degli imballaggi.

Qualora i Prodotti ricevuti da NANNI FA fossero deteriorati e/o danneggiati a causa di un imballaggio improprio o inadeguato, il Fornitore dovrà sostituire qualsiasi Prodotto deteriorato e/o danneggiato a proprie spese, consegnando il Prodotto sostitutivo presso lo stabilimento di NANNI FA entro al massimo (15gg) dalla data di ricezione della relativa contestazione di NANNI FA.

#### **7. (Standard di Qualità)**

Il Fornitore è consapevole degli *standard* di alta qualità richiesti da NANNI FA nella fabbricazione dei Prodotti e conferma di essere in possesso dell'organizzazione, *know how*, competenze ed esperienza tecniche e industriali necessarie a soddisfare tali *standard*.

#### **8. (Garanzia)**

8.1 Il Fornitore garantisce e dichiara che i Prodotti saranno:

(i) fabbricati in conformità alle eventuali specifiche tecniche e di qualità fornite da NANNI FA in funzione delle esigenze del suo cliente, oltre che di quanto precisato sub art. 9.1; e

(ii) adatti per l'uso finale per il quale sono acquistati da NANNI FA.

8.2 Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti saranno esenti da difetti nella lavorazione e nei materiali per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (i) dalla data della relativa fattura al cliente finale di NANNI FA (ii) o, in assenza di vendita al cliente finale, dalla consegna a NANNI FA.

8.3 Qualsiasi contestazione relativa alla non conformità, a vizi e a difetti visibili dei Prodotti dovrà essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni dalla data dell'effettiva consegna.

Ogni altra eventuale contestazione relativa a non conformità, vizi o difetti occulti dovrà essere effettuata per iscritto da NANNI FA entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa scoperta.

8.4 Se non diversamente regolato nel relativo Contratto, il Fornitore sostituirà senza alcun costo aggiuntivo qualsiasi Prodotto e/o componente difettoso e consegnerà il Prodotto e/o componente sostitutivo a NANNI FA presso lo stabilimento di quest'ultima al più tardi entro [15] giorni dalla data di ricezione della contestazione scritta di NANNI FA, obbligandosi a tenere manlevata quest'ultima da ogni richiesta risarcitoria eventualmente avanzata dal cliente di NANNI FA o da terzi in relazione alle non conformità, ai vizi o ai difetti contestati.

8.5 Ferme le altre disposizioni delle presenti T&C, laddove i ritardi di consegna (di Prodotti o di Prodotti sostitutivi) stimati dal Fornitore facciano verosimilmente presumere che NANNI FA non riuscirà a rispettare i termini di consegna e/o altre obbligazioni eventualmente assunte con i propri clienti finali, NANNI FA avrà diritto, a sua sola discrezione e senza necessità di preventiva autorizzazione del Fornitore, di ordinare i Prodotti da altro fornitore e conseguentemente risolvere il relativo Contratto (o una sua parte) addebitando al Fornitore ogni eventuale costo o spesa aggiuntiva.

8.6 Il Fornitore è consapevole che NANNI FA ha un'organizzazione in grado di fornire assistenza tecnica al cliente finale sui propri prodotti sia in fase di garanzia che nella fase successiva per quanto attiene a problemi di meccanica ed elettronica (con capacità di intervento su macchine per il lavaggio, cottura, lavastoviglie, impastatrici, sfogliatrici, affettatrici, segaossa, tritacarne, ecc.) con espressa esclusione di problematiche inerenti macchine e impianti di refrigerazione e surgelazione, non disponendo nella propria organizzazione di tecnici frigoristi. Pertanto, ferma l'esclusione nel c.d. settore del freddo, il Fornitore si impegna a tenere aggiornato il personale tecnico di NANNI FA su ogni informazione, metodologia e strumentazione utile o necessaria per assolvere al meglio all'attività di assistenza post vendita fuori e dentro il periodo di garanzia. Inoltre, ove il Prodotto sia stato rivenduto da solo o insieme al prodotto di NANNI FA a clienti finali, autorizza espressamente NANNI FA a svolgere direttamente servizi di assistenza in garanzia in qualità di tecnico autorizzato, fornendo i pezzi di ricambio o i Prodotti sostitutivi, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 8.4. Le Parti concorderanno con apposito accordo scritto le modalità con le quali NANNI FA sarà remunerata per questa attività di assistenza in garanzia.

8.7 Il Fornitore si impegna a fornire a NANNI FA i pezzi di ricambio fuori garanzia a prezzi competitivi rispetto a quelli dalla stessa normalmente praticati sul mercato italiano.

8.8 Il Fornitore garantisce di essere in possesso di ogni eventuale diritto di proprietà intellettuale e industriale e delle licenze che lo autorizzino a produrre e vendere i Prodotti oggetto dell'ordine.

#### **9. (Requisiti di conformità dei Prodotti)**

9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti forniti in esecuzione di ogni Contratto saranno conformi a tutta la normativa vigente applicabile in Italia e nell'Unione Europea, ivi compresa quella disciplinante la materia igienico-sanitaria, l'ambiente e la sicurezza.

#### **10. (Assicurazione per Responsabilità da Prodotto)**

La responsabilità da prodotto relativa ai Prodotti consegnati a NANNI FA in forza di qualsiasi Contratto graverà interamente sul Fornitore e quest'ultimo dovrà pertanto manlevare e tenere indenne NANNI FA da ogni danno, costo o spesa che questa possa direttamente o indirettamente subire in ragione della difettosità dei Prodotti.

A tal proposito, il Fornitore dovrà mantenere in vigore, fino a quando sussisteranno le sue obbligazioni di garanzia, una polizza per responsabilità da prodotto.

Su richiesta scritta di NANNI FA, il Fornitore dovrà trasmettere copia della polizza e dei documenti attestanti il pagamento del relativo premio annuale.

#### **11. FORNITURA DI SERVIZI**

11.1 Il Fornitore dovrà eseguire i Servizi direttamente e potrà subappaltare la fornitura di tutti o parte dei Servizi a terzi solo previo preventivo consenso scritto di NANNI FA.

11.2 Il Fornitore garantisce che tutti i Servizi saranno eseguiti a regola d'arte.

11.3 Il Fornitore si impegna a segnalare con tempestività a NANNI FA qualunque problema dovesse insorgere nell'esecuzione dei Servizi. Ogni eventuale soluzione e costo o corrispettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel Contratto dovrà essere concordato per iscritto.

11.4 Se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti, i diritti di sfruttamento economico di disegni, descrizioni, calcoli, software, campioni e progetti eventualmente realizzati dal Fornitore nell'esecuzione dei Servizi saranno trasferiti in capo a NANNI FA al momento della loro realizzazione.

11.5 È escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

11.6 L'accettazione dei Servizi forniti sarà condizione per l'emissione della relativa fattura di pagamento a saldo. L'eventuale utilizzo dei Servizi da parte di NANNI FA o il loro pagamento anche parziale non potrà intendersi come implicita accettazione degli stessi.

11.7 Il Fornitore, il suo personale e i terzi da questo eventualmente incaricati che eseguano lavori presso un cliente finale di NANNI FA devono uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi aziendali e al piano di sicurezza, con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione, ivi incluso l'obbligo di manleva per i danni o costi di qualsiasi natura che NANNI FA e/o il cliente finale dovessero subire.

11.8 Su richiesta di NANNI FA, il Fornitore deve trasmettere tutte le informazioni e/o i disegni tecnici che permettano di poter pienamente usufruire del Servizio fornito e/o del progetto realizzato, ivi inclusi i codici sorgenti in caso di fornitura di software.

11.9 Il Fornitore terrà indenne e manlevata NANNI FA da qualsivoglia costo, onere e/o spesa comunque connessi ad eventuali domande avanzate nei confronti di NANNI FA dal personale del Fornitore e/o dal personale impiegato dagli eventuali subfornitori / subappaltatori nell'esecuzione dei Servizi, nonché da parte di enti assistenziali, previdenziali e/o assicurativi, dalle autorità fiscali e/o dalle autorità del lavoro, dai servizi ispettivi e/o da qualsivoglia altro soggetto terzo, in relazione agli obblighi del Fornitore e degli eventuali subappaltatori concernenti la regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, corretta applicazione delle leggi in materia di lavoro e corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto e ogni altro aspetto che possa determinare profili di responsabilità in capo a NANNI FA, anche solo in via solidale.

#### **CLAUSOLE FINALI COMUNI A FORNITURA DI SERVIZI E DI PRODOTTI**

#### **12. (Risoluzione del Contratto)**

12.1 Ogni Contratto in vigore cesserà automaticamente in caso di liquidazione volontaria o interruzione dell'attività di una delle Parti e, inoltre, in caso di insolvenza, moratoria, amministrazione controllata, fallimento e/o ricorso a concordato preventivo e/o ad altra procedura pre-fallimentare che coinvolga una delle due Parti.

12.3 Qualora, per qualsiasi ragione, cessi l'efficacia di un Contratto, salvo diverso accordo scritto, il Fornitore dovrà in ogni caso consegnare i Prodotti ancora dovuti in conformità a qualsiasi Contratto in vigore a quella data.

In nessun caso l'effettiva fornitura di Prodotti o erogazione di Servizi da parte del Fornitore dopo la risoluzione del Contratto, potrà essere interpretata come rinuncia alla dichiarazione di risoluzione e/o come tacito rinnovo del Contratto.

#### **13. (Segretezza)**

Il Fornitore dovrà tenere riservati e non divulgare, anche successivamente al completamento di un'eventuale fornitura, ogni informazione industriale e/o commerciale di natura confidenziale, anche se non espressamente qualificata come

tale, relativa a NANNI FA e alla sua attività, che abbia ottenuto o di cui sia venuta a conoscenza in ragione dei Prodotti o dei servizi forniti nell'ambito di un qualsiasi Contratto.

**14. (Legge Applicabile)**

Le presenti T&C ed ogni Contratto concluso tra le Parti dovranno essere interpretati e saranno disciplinati dal diritto Italiano.

**15. (Foro competente in via esclusiva)**

Ogni controversia fra le Parti relativa alle presenti T&C e/o a un qualsiasi Contratto, incluse a titolo meramente esemplificativo quelle relative alla validità, interpretazione, adempimento e/o all'eventuale violazione dei relativi accordi, sono di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

NANNI FA avrà in ogni caso titolo, a sua esclusiva discrezione, di agire avanti il foro del luogo dove il Fornitore ha la propria sede legale.

\* \* \*

Il Fornitore

---

Il Fornitore conferma di aver letto attentamente e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti disposizioni:

- 4.4 Diritto di NANNI FA di compensare i propri crediti
- 4.5 Diritto di NANNI FA di sospendere i pagamenti e divieto per il Fornitore di sospendere la consegna
- 5.2 Diritto di risolvere il Contratto e sospendere il pagamento
- 8.5 Diritto di ordinare Prodotti da terzi e risolvere il Contratto
- 9.2 Clausola risolutiva espressa
- 9.3 Manleva
- 10. Manleva
- 11.1 Divieto di subappalto senza consenso
- 11.5 Esclusione diritto di ritenzione
- 11.9 Manleva
- 12.1 Condizione risolutiva
- 13. Segretezza
- 15. Legge applicabile
- 16. Foro esclusivamente competente e facoltà di NANNI FA di adire il foro del luogo della sede del Fornitore.

Il Fornitore

---